

4.a Riforma Leonardo 2024

4.a.1 Verifica in itinere

(moz. 72/2022, racc. 7/2022, 30/2022 e racc. 5/2023)

Come si legge nei Documenti preparatori del Consiglio generale 2016, e secondo il mandato delle mozioni 37/2014 e 11/2015, lo spirito originario della riforma era quello di «avvicinare stabilmente ogni territorio all'assise legislativa, sfrondando ambiti e funzioni ridondanti o, comunque, non essenziali. Il dibattito dovrà richiedere una dose supplementare di senso di responsabilità con una visione che superi il contingente e guardi ai bisogni d'insieme di una Associazione grande e diffusa su un territorio nazionale vasto e variegato». (Documenti preparatori del Consiglio generale 2016, p. 4)

Dalla verifica alla sperimentazione

Con il mandato di raccogliere gli esiti della verifica della Riforma Leonardo e portarne a compimento, in via sperimentale, il processo avviato, viene costituita la nostra Commissione. Al Consiglio generale 2023 è presentato, discusso e messo agli atti il documento Commissione Verifica Leonardo: sintesi del lavoro e indirizzi normativi, moz. 72/2022 (Atti del Consiglio generale 2023, pp. 85-90).

Il lavoro della Commissione, nello spirito originario della riforma, si è costantemente riferito alla sostenibilità dei percorsi partecipativi e deliberativi, all'essenzialità dei processi e all'efficacia della rappresentanza.

Su queste direttrici, la commissione ha definito tre azioni, attraverso le quali operare sull'area di costruzione, che nel documento Monitoraggio della Riforma Leonardo (Atti del Consiglio generale 2022, pp. 77-80) indica lo spazio su cui intervenire per rendere la riforma stessa efficace rispetto ai suoi obiettivi. Le azioni sono le seguenti: **spianare** le vie del pensiero associativo, per restituire centralità ai temi educativi e metodologici; **qualificare** democrazia e rappresentanza attraverso il superamento della sovrapposizione di compiti e funzioni tra livelli; **costruire** un unico processo che tenga insieme il sistema associativo, assegnando a ciascun livello compiti propri e distinti, funzionali a connettere la proposta educativa - così come si realizza nella vita dei gruppi - alle scelte associative, che altro non sono che scelte orientate a garantire di quella stessa proposta l'attualità, l'incisività e la fedeltà al nostro patrimonio pedagogico e metodologico.

Contenuti della sperimentazione

Quanto viene proposto per la sperimentazione riguarda il livello regionale e zonale, ma è solo una parte di quanto elaborato dalla commissione che, come è facile immaginare, non ha potuto che guardare al sistema nella sua interezza, dovendo lavorare su quell'unico processo che, attraversando il corpo associativo, ne deve garantire il cammino unitario. L'intero disegno - lo ricordiamo - è

illustrato nel documento agli Atti del Consiglio generale 2023 sopracitato.

Occorre aver presente, tuttavia, che per quanto si ritenga utile avviare la sperimentazione per fasi, è irrinunciabile prevedere contestualmente il prosieguo del lavoro, fino a quando non sia compreso nel processo di sperimentazione anche il livello nazionale. Sull'importanza di questo aspetto insisteremo più avanti.

La proposta relativa al livello regionale e zonale incide su quattro componenti dell'organizzazione e della struttura associativa, entro un'unica prospettiva: promuovere l'effettiva e autentica centralità della Zona nei processi elaborativi e decisionali dell'Associazione. A noi pare che sarà possibile valutare l'effettiva efficacia dei cambiamenti - nella prospettiva di cui sopra - se esploreremo nell'insieme le nuove pratiche che proponiamo e che interessano:

- gli organi assembleari regionali (Consiglio e Assemblea);
- il Programma regionale e le APR;
- il Consigliere generale e i luoghi della vita associativa;
- il processo che coinvolge gli Incaricati alla Branca.

Gli organi assembleari regionali

«L'Assemblea regionale è un momento di partecipazione diretta, che [...], si sovrappone all'Assemblea di Zona, con analoghi, quando non identici, compiti (ad esempio: discutere, riflettere e deliberare in merito ai temi del Consiglio generale). Con tutta evidenza, questo fatto incide sulla sostenibilità del processo, sull'essenzialità e salienza del passaggio da un livello all'altro del pensiero associativo e sull'efficacia della rappresentanza.»

(Atti del Consiglio generale 2023, p. 85)

Si propone di agire sull'Assemblea regionale nell'ottica di rendere più essenziali i processi e qualificare i luoghi della rappresentanza democratica. Riteniamo necessario, pertanto, riorganizzare i compiti dell'Assemblea regionale e rimodulare la sua composizione.

La proposta di sperimentazione si articola nei seguenti aspetti.

Configurare l'Assemblea regionale come un momento di democrazia rappresentativa

Si propone, in particolare, di sperimentare due forme di delega. Entrambe saranno oggetto di sperimentazione: alcune regioni esploreranno la delega ristretta e altre la delega allargata.

1. **Delegata ristretta:** nella quale i delegati coincidono esattamente con i membri del Consiglio regionale.
2. **Delegata allargata:** nella quale i delegati coincidono

con i membri del Consiglio regionale; più una parte di delegati in proporzione al numero dei censiti per Zona, secondo regole e modalità approvate in Assemblea regionale.

Ridistribuire i compiti fra Assemblea e Consiglio regionale

Si propone di non considerare fra i compiti dell'Assemblea regionale la discussione dei temi posti all'ordine del giorno del Consiglio generale, perché restino in carico esclusivamente alle Assemblee di Zona.

Contestualmente si propone di affidare al Consiglio regionale:

- la discussione di argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio generale;
- la condivisione ed il raccordo delle riflessioni elaborate dalle Zone sui temi posti all'ordine del giorno del Consiglio generale, la definizione dei percorsi di restituzione ai territori e la verifica della loro efficacia.

Il programma regionale e le APR

«Il livello regionale [...] struttura e programma risposte ai bisogni, mettendo in campo azioni rivolte principalmente alle Zone. Ci sembra importante intervenire in modo che il Consiglio regionale si configuri solidamente come momento in cui si

raccordano e si mettono a fattor comune i bisogni delle Zone e convergono le istanze dell'Area metodo e della Formazione capi. Si comporrebbe così nel Consiglio stesso, la materia del programma regionale redatto dal Comitato regionale».

(Atti del Consiglio generale 2023, p. 88)

Si propone di offrire un'unica definizione chiara e completa del Programma regionale e di identificare in modo semplice e definito quali sono gli elementi e gli attori che lo costruiscono.

La proposta si articola nei seguenti aspetti:

- **Integrare le APR** nel Programma regionale.
- **Affidare al Consiglio di Zona** (e non all'Assemblea di Zona, nell'ottica di riconoscere pieno valore nel nostro sistema alla democrazia rappresentativa) il mandato di discutere e proporre le Azioni da inserire nel programma regionale, partendo dal Progetto di Zona.
- **Riformulare l'articolato sul programma regionale** con l'inserimento di tutti gli aspetti che lo compongono, tra cui le Azioni proposte dalle Zone, e i bisogni metodologici/formativi emersi dalle riflessioni su tematiche pedagogiche delle tre Branche per favorire il confronto metodologico.
- **Assegnare al Consiglio regionale il compito di approvare e verificare il programma.**



Il Consigliere generale e i luoghi della vita associativa

«Il carattere peculiare di questo ruolo deve poter essere la mobilità fra tutti i luoghi e i momenti della vita associativa: dove e quando si affrontano temi educativi e questioni metodologiche, dove si parla di bisogni formativi. [...] Dove e quando - insomma - occorre assicurare mobilità al pensiero e alle istanze (dal livello nazionale verso Regione e Zona, e viceversa)». (Atti del Consiglio generale 2023, p. 89)

Partendo dalla definizione del Consigliere generale che compare negli Atti del Consiglio generale 2019 e dal documento agli Atti del Consiglio generale 2023 sopracitato, riteniamo che per garantire una maggiore fluidità del pensiero associativo ci si debba concentrare sui luoghi che

il Consigliere generale abita. Si propone qui una definizione dell'esercizio del ruolo nei diversi livelli.

Il Consigliere nel livello di Zona

In qualità di rappresentante di una specifica porzione di territorio, il Consigliere generale ne abita tutti i luoghi. La sostenibilità di questo ruolo è affidata alla capacità di discernimento tanto del Consigliere quanto degli altri organi che costituiscono il livello di Zona. Detto ciò, nella fase di sperimentazione non si ritiene di dover modificare le indicazioni normative in vigore nel livello di Zona.

L'incontro con l'Area metodo

Si propone che, a livello regionale, i Comitati allargati e i luoghi di relazione in seno all'Area metodo (riunioni di Brancha con partecipazione di IABR e IABZ o momenti di

¹ I membri del Consiglio regionale sono: i componenti del Comitato regionale, gli Incaricati regionali alle Branche, i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona, i Consiglieri generali eletti nelle Zone e, con solo diritto di parola, gli Incaricati nominati dal Comitato regionale, di cui all'art. 39, comma 3, e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout, di cui all'art. 42, comma 2, lettera d, e censiti nella Regione.